SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 1714

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BATTAGLIA)

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

(PRANDINI)

e col Ministro dell'Interno

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1989

Misure contro l'abusivismo commerciale

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, attraverso la modifica di alcune delle vigenti disposizioni in materia di esercizio del commercio e, in particolare, del commercio ambulante, tende a contribuire ad arginare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, cioè dell'esercizio dell'attività di vendita in violazione delle norme che la disciplinano.

L'abusivismo è un fenomeno che altera le condizioni di concorrenza a danno dei commercianti che operano nel rispetto della legge ed a danno altresì degli stessi consumatori che entrano in rapporto con operatori non muniti della necessaria qualificazione e talora neppure in possesso dei requisiti minimi necessari per l'esercizio dell'attività.

Tale fenomeno è inoltre indirettamente causa di minor gettito fiscale essendo evidente che l'esercizio abusivo dell'attività genera reddito che sfugge all'imposizione fiscale.

L'abusivismo è particolarmente avvertito in alcune zone costiere, dove gli operatori irregolari sono soprattutto ambulanti, ma è da ritenere che sia presente sul territorio nazionale in maniera diffusa ed in forme diversificate.

Peraltro l'esigenza di una disciplina che ponga argine al fenomeno non si pone necessariamente in contrasto con preoccupazioni di ordine sociale circa il mantenimento di possibilità di accedere a fonti di reddito da parte degli attuali operatori abusivi. Esistono infatti nella disciplina vigente, ed in particolare nel

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Commercio)

settore del commercio ambulante, sufficienti margini per un accesso legittimo all'esercizio dell'attività, talora neppure preso in considerazione.

In particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, modifica l'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398, concernente la disciplina del commercio ambulante, esplicitamente comprendendo nelle aree pubbliche, nelle quali viene esercitata tale forma di commercio, anche quelle del demanio marittimo. In tal modo si attribuisce implicitamente al comune l'intervento sull'esercizio del commercio ambulante lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti, più ampio di quello attuale, quale risulta dall'articolo 15 del decreto ministeriale 27 febbraio 1987, n. 171.

Lo stesso vale per la regione, che, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 398, emana direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni.

Ovviamente resta ferma la competenza dell'autorità marittima prevista dall'articolo 68 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e richiamata dall'articolo 2, quinto comma, della stessa legge n. 398, nella cui nuova formulazione, peraltro, vengono esplicitamente citate le aree del demanio marittimo.

L'articolo 2 attribuisce al sindaco, in maniera più chiara e precisa dell'attuale, il potere di sanzionare le infrazioni alla legge n. 398 che si concretano in un esercizio non autorizzato dell'attività. Le sanzioni sono più gravose di quelle ora previste.

L'articolo 3 è rivolto ad evitare che si verifichino abusi nel ricorso al rappresentante da parte dell'ambulante.

L'articolo 4 introduce una sanzione destinata a colpire le imprese che vendano all'ingrosso i propri prodotti a soggetti esercenti il commercio privi dell'autorizzazione commerciale, quando sia richiesta, o comunque non iscritti nel registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione ha lo scopo di impedire che si innesti il meccanismo di un'inosservanza a catena delle norme sul commercio.

L'articolo 5 regolamenta infine l'emanazione delle norme di attuazione delle nuove disposizioni introdotte.

Poichè il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, non si dà luogo alla redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina del commercio ambulante)

- 1. Nell'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole «o su spazi o aree pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «o su spazi o aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo».
- 2. Nell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:
- «b) commercio esercitato in forma itinerante, con mezzi motorizzati od altro, presso il domicilio dei consumatori o, fatte salve le limitazioni e i divieti imposti dall'autorità comunale per motivi di pubblico interesse, su qualsiasi area pubblica».
- 3. Nell'articolo 2, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole «nei porti, sia a terra che a bordo» sono sostituite dalle seguenti: «nei porti sia a terra che a bordo, o su aree del demanio marittimo».
- 4. Nell'articolo 7, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, sono soppresse le parole «, e sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426».

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 11 della legge 19 maggio 1976, n. 398, sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque viola le disposizioni previste dagli articoli 1, ultimo comma, 2, primo ed ultimo comma, e 6, secondo comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000, irrogata dal sindaco.

Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 4, sesto comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000, irrogata dal sindaco.

Qualora il commercio ambulante sia esercitato da chi sia privo di autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione o nelle aree in cui sia vietato, il sindaco, in aggiunta alla sanzione di cui al primo comma, dispone la confisca degli impianti di vendita e della merce.

Qualora il commercio ambulante sia esercitato con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione, il sindaco, in aggiunta alla sanzione di cui al primo comma, dispone la confisca di tali prodotti.

Nei casi di particolare gravità il sindaco può sospendere l'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni e revocarla in caso di recidiva, senza sentire il parere di cui al primo comma dell'articolo 3».

Art. 3.

(Rappresentanza dell'esercizio di commercio ambulante)

1. Nell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il titolare dell'autorizzazione, in caso di comprovata necessità, comunica al sindaco che intende affidare ad un proprio familiare o ad altra persona la rappresentanza dell'esercizio.

Se il periodo di rappresentanza supera i tre mesi, la persona indicata come rappresentante deve dimostrare di essere iscritta nella speciale sezione del registro.

Il sindaco valuta se sussiste la comprovata necessità della rappresentanza. Qualora sussista, annota sull'autorizzazione del rappresentato le generalità e l'indirizzo del rappresentante, nonchè gli estremi dell'iscrizione di quest'ultimo nella sezione speciale nel caso di cui al quarto comma.

È fatto divieto di esercitare il commercio ambulante ricorrendo a soggetti diversi dal rappresentante di cui al terzo comma, ricor-

rendo al rappresentante prima dell'apposizione sull'autorizzazione dell'annotazione di cui al quinto comma, nonchè di esercitare direttamente l'attività nel periodo in cui si ricorre al rappresentante».

Art. 4.

(Divieto di vendita di prodotti ai commercianti abusivi)

- 1. Fatta salva la vendita al pubblico al minuto esercitata nei limiti delle disposizioni vigenti, alle imprese commerciali o di produzione è fatto divieto di vendere i propri prodotti a soggetti esercenti il commercio privi dell'autorizzazione commerciale, ove richiesta, o comunque non iscritti al registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e al decreto ministeriale 9 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1982. Alle imprese che violino tale disposizione è irrogata la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni.
- 2. Il provvedimento di sospensione è disposto dall'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella cui circoscrizione ha sede l'impresa che ha commesso l'infrazione.

Art. 5.

(Norme di attuazione)

1. Le norme necessarie per l'applicazione della presente legge sono emanate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile.